

Udine, 18 settembre 2018

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, accordo per le assunzioni nella regione Friuli Venezia Giulia

Lo scorso 3 agosto 2018 le associazioni datoriali regionali Confartigianato Imprese FVG e Cna FVG hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali regionali il “**Nuovo Accordo Interconfederale Regionale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**” di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, con il quale è possibile assumere giovani apprendisti dai 15 ai 25 anni, ancora impegnati nel percorso scolastico.

L'apprendistato “per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” costituisce uno strumento utile all'integrazione tra sistema scolastico e lavoro al fine di **conseguire il titolo di studio**, può contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro nonché a contrastare l'eventuale dispersione scolastica. In particolare, con tale tipologia contrattuale il giovane può conseguire:

- la qualifica professionale
- il diploma professionale
- il diploma di istruzione secondaria superiore
- il certificato di specializzazione tecnica superiore.

L'apprendistato di primo livello rientra inoltre nel sistema duale nell'ambito dell'istruzione tramite una metodologia didattica di effettiva alternanza scuola-lavoro, introdotta con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Nello scorso mese di **dicembre 2017** era già stato sottoscritto un *Accordo Interconfederale Regionale* per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale in Friuli Venezia Giulia, e nel mese di **febbraio 2018** era stato stipulato l'*Accordo Interconfederale Nazionale* per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Con il nuovo accordo le parti hanno siglato una sorta di “*accordo quadro*” per la stipula dei contratti di apprendistato cosiddetti anche “**di primo livello**”, prevedendo un raccordo tra quanto disciplinato dai due accordi interconfederali già stipulati, uno a livello nazionale e l'altro a livello regionale (poiché il precedente accordo regionale sanciva la cedevolezza dello stesso rispetto ad un eventuale Accordo nazionale e quest'ultimo faceva salvi gli accordi già sottoscritti a livello regionale): si è pertanto reso necessario definire la disciplina applicabile in caso di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Decorrenza. Il nuovo accordo regionale si applica ai rapporti di apprendistato instaurati a partire dal 3 agosto 2018, data di sottoscrizione dell'accordo, e annulla e sostituisce l'accordo regionale del 1° dicembre 2017.

Campo di applicazione

L'Accordo interconfederale si applica alle assunzioni con contratti di apprendistato "*per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*" di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 per le **imprese artigiane** e delle **piccole e medie imprese che applicano i contratti collettivi delle parti firmatarie** del presente accordo e aventi **sede legale** nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

L'accordo è applicabile anche agli apprendisti delle organizzazioni sottoscrittrici, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

Requisiti del datore di lavoro

Per poter assumere un ragazzo con contratto di apprendistato di primo livello il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) *capacità strutturale*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) *capacità tecnica*, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formativa*, garantendo la disponibilità di un tutor aziendale.

Stipula del contratto di apprendistato, P.F.I. e formazione

Con il contratto di apprendistato di primo livello possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni di età.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e contenere il **Piano Formativo Individuale** (P.F.I.). Il P.F.I. definisce, sulla base della qualificazione da conseguire, la durata effettiva del contratto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna e l'orario di lavoro nonché i criteri e le modalità di valutazione delle conoscenze acquisite. Il Piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro e stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi. Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Come previsto dall'Al nazionale, il **periodo di prova** è pari a 90 giorni di effettivo lavoro.

Durata del contratto di apprendistato

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, come previsto dal DM 12.10.2015:

- a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per quanto riguarda l'eventuale proroga di un anno si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal DM 12.10.2015.

Retribuzione

La retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento calcolato sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale l'apprendista sarà inquadrato al termine del percorso formativo, al lordo delle ritenute previdenziali ed a prescindere dalla durata del contratto, e coerente con lo stesso. La progressione retributiva è riferita al periodo di permanenza in azienda.

<i>Progressione della retribuzione riferita alla prestazione di lavoro in azienda</i>	
Primo anno di inserimento in azienda	50%
Secondo anno di inserimento in azienda	55%
Terzo anno di inserimento in azienda	60%
Quarto anno di inserimento in azienda	70%

L'accordo chiarisce che per il primo anno di inserimento in azienda sarà erogata la percentuale come sopra definita anziché quella prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 01.2.2018 a livello nazionale.

Per le ore di formazione:

- svolte presso l'impresa (**formazione interna**) all'apprendista verrà riconosciuta una **retribuzione pari al 10%** quale valore minimo, di quella che gli sarebbe dovuta riferita alle percentuali in tabella;
- svolte presso l'istituzione formativa (**formazione esterna**) il datore di lavoro è **esonерato da ogni obbligo retributivo**, compresi gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti

fatte salve eventuali previsioni contrattuali migliorative, collettive o individuali.

L'accordo inoltre prevede un **elemento aggiuntivo al minimo tabellare**, in quanto dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età del giovane apprendista, il trattamento economico sarà maggiorato di una quota mensile pari ad € 30,00 lordi (**QUAPP quota aggiuntiva apprendista**), omnicomprensiva, non incidente sugli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.

Lavoratori minorenni

In materia di orario di lavoro dei minori le parti richiamano l'applicazione della Legge n.977/1967 nonché l'interpello n. 11/2016 del Ministero del lavoro.

Mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all'apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l'avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l'anno precedente.

Tutor aziendale

L'azienda nomina al proprio interno il tutor aziendale, che può essere anche lo stesso datore di lavoro. Le funzioni del tutor sono quelle previste dal D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 7 del DM 12.10.2015 e deve rispondere alle caratteristiche prescritte dal DM 28.2.2000 n. 22.

Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, la durata

del contratto viene prorogata in conformità a quanto disciplinato per l'apprendistato professionalizzante dai rispettivi CCNL applicati.

Norme di rinvio

Al contratto di apprendistato si applicano le norme previste dal *contratto collettivo applicato, dall'Accordo Interconfederale Regionale*, e, per quanto non espressamente disciplinato alle disposizioni di legge nonché all'Accordo interconfederale Nazionale del 1° febbraio 2018 e dalla regolamentazione contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, ivi comprese le disposizioni relative all'Assistenza sanitaria integrativa – San.Arti e obblighi di versamento alla bilateralità artigiana.

(Fonti: Nuovo Accordo Interconfederale Regionale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 3 agosto 2018)